

DELIBERA N. 177/12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 50 PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 3 COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 24 febbraio 2012 e notificato in data 29 febbraio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 37 comma 1 D.Lgs. 177/2005 come modificato in combinato disposto con l’art. 3 commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni in quanto l’emittente Canale 50, relativamente alle trasmissioni comprese tra le ore 13.00 del 17 ottobre 2011 e le ore 03.00 del 18 ottobre 2011, non ha provveduto ad inserire mezzi ottici di evidente percezione e alcun inserimento sullo schermo della scritta “pubblicità” o “televendita” durante la messa in onda di messaggi pubblicitari;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di della società Canale 50 S.p.A., ha audito la stessa società in data 14 marzo 2012;

RILEVATO che la società Canale 50 S.p.A., nel corso dell’audizione e con la memoria difensiva fatta pervenire in data 23 marzo 2012, ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione, ritenendo che le disposizioni oggetto di presunta violazione non prescrivono in alcun modo che l’indicazione della scritta pubblicità debba permanere durante tutto l’arco temporale della finestra pubblicitaria ed è quindi da ritenere corretta la segnalazione della pubblicità con relativo cartello iniziale e promo di autopromozione finale a chiusura del blocco pubblicitario. Inoltre per quanto riguarda la mancata indicazione dell’avviso pubblicitario durante le sovrainpressioni trasmesse dalle ore 13.05 alle ore 13.20 del 17 ottobre 2011, oggetto della medesima contestazione, il promo in questione non è in alcun modo da ritenersi pubblicità in quanto citazione di soggetti che partecipano alla realizzazione dei programmi;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, ritenendo di poter accogliere parzialmente le memorie difensive, relativamente all’argomentazione che l’inserimento di un cartello di inizio pubblicità all’inizio di un break e il programma sponsorizzato alla fine possa costituire una modalità di separazione tra il contenuto pubblicitario ed il contenuto editoriale che segue, evidenzia tuttavia che la scritta

pubblicità o televendita debba comunque essere inserita sullo schermo nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario e della televendita, proponendo per tale ragione a questa Autorità, in data 31 maggio 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato inserimento della scritta, durante il programma, pari a euro 2.066,00, come risultante dal minimo edittale moltiplicato per i due giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa appare parzialmente idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto se il programma sponsorizzato può essere considerato altresì alla stregua di un cartello di fine pubblicità, sussiste tuttavia la previsione che la scritta pubblicità o televendita debba essere inserita sullo schermo nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario e della televendita. Pertanto, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva di specie, risulta comunque contravvenire all'obbligo di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, pervenuti in data 26 luglio 2012, prot. n. 0039651, in merito alla richiesta di conferma dell'anagrafica inoltrata da questo ufficio da cui risulta che la sede legale della società Canale 50 S.p.a., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50, è sita in Pisa, alla via Giannesi snc – località Montacchiello;

RITENUTA, pertanto meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010 *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta*

“pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Canale 50 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 17 e 18 ottobre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per non aver inserito sullo schermo la scritta pubblicità o televendita nel corso delle trasmissioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto della circostanza che l'inserimento di un cartello di inizio pubblicità all'inizio di un break e il programma sponsorizzato alla fine possa costituire una modalità di separazione tra il contenuto pubblicitario ed il contenuto editoriale;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale 50 S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 con sede in Pisa, alla via Egidio Giannessi, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 177/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola